

Assicurazione infortuni

Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

- Spese di cura
- Indennità giornaliera
- Indennizzo per menomazione dell'integrità
- Rendita d'invalidità
- Capitale in caso di decesso
- Rendita per superstiti
- Copertura della differenza LAINF
- Postumi di infortuni precedenti
- Pagamento del salario in caso di decesso

Edizione 01.2023

Informazioni per i clienti

Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Gentile cliente, egregio cliente,

Lei ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente in Svizzera. La ringraziamo sentitamente della fiducia che ripone in noi e desideriamo informarla su tutti i punti principali del contratto di assicurazione, prima che lei stipuli la sua assicurazione complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Le informazioni seguenti le danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, un'impresa del Gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa la cui sede principale si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, una società del gruppo Mobiliare, la cui sede si trova a 3011 Berna, Monbijoustrasse 5;
- la Mobi24 SA, una società del gruppo Mobiliare la cui sede si trova a 3011 Berna, Bundesgasse 35.

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'assicurazione complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente, che include un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. Serve a proteggere le persone assicurate dalle conseguenze economiche di infortuni a complemento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Le assicurazioni a complemento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono assicurazioni danni. L'indennità per menomazione dell'integrità e il capitale in caso di decesso costituiscono un'eccezione e sono assicurazione di somme.

La nostra offerta comprende:

▪ **Spese di cura**

I costi non coperti dalla LAINF per le cure ospedaliere riconosciute scientificamente vengono coperti dalla Mobiliare per il reparto ospedaliero assicurato senza limiti d'importo nell'arco di cinque anni dall'evento assicurato; i costi subentrati successivamente sono coperti fino a un importo massimo di CHF 500 000. Altre prestazioni sono riportate nell'articolo P.

▪ **Indennità giornaliera**

L'indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del termine d'attesa contrattuale e a condizione che alla tale data la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.

▪ **Indennizzo per menomazione dell'integrità**

Se l'infortunio assicurato provoca una menomazione dell'integrità, la Mobiliare paga una prestazione di capitale in base alla decisione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

▪ **Rendita d'invalidità**

La Mobiliare paga la rendita di invalidità sulla base della quota assicurata del salario eccedente LAINF, analogamente alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

▪ **Capitale in caso di decesso**

Se un assicurato muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto la somma assicurata per di decesso.

▪ **Rendita per superstiti**

La Mobiliare paga la rendita per i superstiti sulla base della quota assicurata del salario eccedente LAINF, analogamente alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

▪ **Copertura della differenza LAINF**

Se un assicurato obbligatoria contro gli infortuni deve ridurre o rifiutare le prestazioni a causa di una colpa grave o di temerarietà, in virtù di queste disposizioni la Mobiliare paga le prestazioni corrispondenti nella misura della riduzione o del rifiuto pronunciati dall'assicuratore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

▪ **Postumi di infortuni precedenti**

In caso di ricaduta o di postumi di precedenti infortuni che non erano coperti da un'assicurazione, o per i quali la precedente assicurazione non ha più alcun obbligo di prestazione, la Mobiliare assume le prestazioni riportate nella polizza come postumi di infortuni precedenti, a condizione che la persona assicurata sia occupata presso lo stipulante da almeno tre mesi.

▪ **Pagamento del salario in caso di decesso**

Se un assicurato muore a causa di un infortunio assicurato o di una malattia professionale, la Mobiliare paga il salario che deve essere corrisposto ai superstiti dallo stipulante ai sensi dell'articolo 338 capoverso 2 del codice delle obbligazioni (CO).

3. Quali sono le principali coperture escluse?

Non sono assicurati, per esempio:

- Riduzioni o rifiuti delle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a causa di colpa grave o temerarietà se non esiste una copertura della differenza LAINF.
- Partecipazioni a corse, rally e simili competizioni. Corse sulle piste, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all'aperto. Sono assicurati i corsi di perfezionamento alla guida, se hanno come unico scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di competizione e avvengono senza cronometraggio.
- Incidenti in seguito a ebbrezza (a partire da una concentrazione di alcool nel sangue die 2.0 per mille (valore medio) o di 1.0 mg/litro nell'aria espirata) o ad utilizzazione abusiva di medicinali, droghe o prodotti chimici.
- le conseguenze di eventi bellici.

4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte di un consulente assicurativo personale in loco;
- liquidazione dei sinistri da parte del servizio sinistri della sua agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;
- JurLine le offre telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni natura;
- Case Management;
- gestione delle assenze;
- annuncio delle somme salariali definitive tramite il portale clienti online (mobiliare.ch/lamiamobiliare) o direttamente dal suo sistema di contabilità salariale certificato da swissdec mediante la procedura unificata di notifica dei salari (ELM).

5. Dov'è contenuta l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa scelta si basa sul contenuto della proposta o polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

6. Quali sono gli obblighi principali?

Gli obblighi dello stipulante sono evidenziati nella proposta o polizza, nelle condizioni generali di assicurazione, nelle eventuali condizioni particolari e nelle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). In particolare:

- deve rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute; in caso contrario siamo autorizzati a disdire il contratto di assicurazione, ad escludere persone assicurate dal contratto di assicurazione, a rifiutare prestazioni o chiederne la restituzione.
- deve comunicarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata del contratto di assicurazione e che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- con il promemoria (allegato alla polizza), in qualità di datore di lavoro lei informa le persone assicurate sui principali contenuti del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche, sul suo scioglimento e sul diritto di passare all'assicurazione individuale.
- i premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante diffida comporta la cessazione della copertura assicurativa. Anche se paga il premio in seguito ad una diffida, in determinate circostanze non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
- Quando si verifica un sinistro assicurato deve annunciarlo entro 30 giorni. Dobbiamo ricorrere alla sua collaborazione, affinché possiamo assistere in modo ottimale Lei e le persone assicurate in caso di sinistro.

7. Quali prestazioni eroga la Mobiliare?

Le prestazioni che la Mobiliare deve erogare si basano sul contenuto della proposta o della polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

8. A quanto ammonta il premio da pagare?

L'importo del premio dovuto dipende dal sistema assicurativo scelto nella polizza (sistema salariale o sistema pro capite), dal genere di azienda, dalle prestazioni selezionate, dalla sinistrosità individuale e collettiva e dalla partecipazione alle eccedenze eventualmente convenuta.

Se è stata concordata una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante riceve l'eventuale eccedenza derivante dal proprio contratto di assicurazione per la prima volta dopo la fine del periodo di osservazione. Dai premi maturati nel periodo di osservazione (esclusi i premi per le rendite d'invalidità e per superstiti) vengono dedotti l'importo risultante dalla percentuale concordata per le spese amministrative e il supplemento di rischio e le prestazioni per sinistri (escluse le rendite d'invalidità e per superstiti) subentrati durante il periodo di osservazione. Lo stipulante riceve la quota convenuta dell'eventuale eccedenza residua. Le spese amministrative e il supplemento di rischio nonché la partecipazione alle eccedenze sono elencati nella polizza. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto di assicurazione viene annullato prima della fine del periodo di osservazione.

Nel sistema salariale il premio dovuto viene calcolato in base alla somma salariale della cerchia di persone definita. Nel sistema pro capite il calcolo del premio è basato sul numero di mesi di occupazione e di persone assicurate.

Per le persone per le quali è stata concordata una somma annua dei salari fissa, i premi sono calcolati sulla base della somma salariale assicurata concordata in anticipo.

È fatto salvo un eventuale premio minimo.

Il premio viene riscosso una volta all'anno; sono possibili altre modalità di versamento, dietro pagamento di un supplemento. Altri dettagli sono forniti nella polizza.

Quando l'assicurazione complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni viene sciolta prematuramente, la Mobiliare rimborsa di regola la parte di premio non goduta.

9. Qual è la durata del contratto di assicurazione e quando si estingue?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta e sulla polizza dopo la stipula del contratto. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si verificano nel corso della durata contrattuale. Se l'infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, le prestazioni vengono erogate anche dopo la cessazione del contratto. Per il capitale in caso di decesso si applica la limitazione temporale. Sono inoltre fatte salve le disposizioni sull'entità e la durata massima delle prestazioni e sulla prestazione in forma di rendita come da polizza.

Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto:

- Può disdire il contratto di assicurazione al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale. In caso contrario, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, affinché l'assicurato non resti improvvisamente, senza volerlo, privo di copertura assicurativa.
- Ognuna delle parti può disdire il contratto di assicurazione alla fine del terzo anno di assicurazione o di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di tre mesi.
- Se non abbiamo soddisfatto l'obbligo di informare, può disdire il contratto di assicurazione nel corso dei primi due anni dopo la violazione dell'obbligo. La sua disdetta dev'essere inoltrata entro quattro settimane dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo di informazione.
- Il contratto di assicurazione termina all'estinzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- Se all'inizio di un nuovo anno assicurativo adeguiamo il premio a suo sfavore, lei può disdire la prestazione interessata o l'intero contratto di assicurazione. La disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.
- In caso di riduzione significativa del rischio, ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane.
- Se al momento della stipula del contratto non era a conoscenza di un cumulo di assicurazioni, può disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza del cumulo di assicurazioni.
- Sia lei che noi possiamo disdire il contratto di assicurazione in qualsiasi momento per gravi motivi.
- Dopo un sinistro risarcibile, entrambe le parti possono disdire il contratto di assicurazione.
- Se lei ha risposto in modo inesatto o incompleto alle domande riportate nella proposta, abbiamo la facoltà di disdire il contratto di assicurazione, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo e possiamo esigere il rimborso delle prestazioni già versate.
- La Mobiliare si riserva il diritto di disdire l'assicurazione nel caso di frodi nelle giustificazioni.
- La cessazione dell'attività o il trasferimento della sede all'estero comportano l'annullamento del contratto di assicurazione.

10. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p.es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p.es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p.es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p.es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Condizioni generali di assicurazione

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Disposizioni generali			
A Basi dell'assicurazione	8	M Eventi assicurati	12
1 Assicuratore	8	1 Infortuni professionali	12
2 Scopo	8	2 Infortuni non professionali	12
3 Basi legali	8	3 Malattie professionali	12
4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	8	N Coperture escluse	12
5 Incarico a un terzo	8		
B Stipulazione dell'assicurazione	8	Prestazioni	12
1 Obbligo di dichiarazione	8	O Assicurazione danni	12
2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione	8	P Spese di cura	12
3 Polizza	8	Q Indennità giornaliera	13
C Modifica dell'assicurazione	8	1 Diritto	13
1 Adeguamento dei premi	8	2 Durata delle prestazioni	13
2 Adeguamento delle prestazioni	8	R Indennizzo per menomazione dell'integrità	13
3 Aggravamento e riduzione del rischio	8	1 Diritto	13
D Scioglimento dell'assicurazione	9	2 Calcolo dell'indennizzo secondo la scala di prestazione	13
1 Disdetta	9	S Rendita d'invalidità	14
2 Motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione	9	1 Diritto	14
3 Cessazione dell'attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all'estero	9	2 Fine	14
4 Estinzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni	9	T Capitale in caso di decesso	14
E Premio	9	1 Diritto	14
1 Sistema salariale	9	2 Aveni diritto	14
2 Sistema pro capite	9	U Rendita per superstiti	14
3 Scadenza	9	1 Diritto	14
4 Dichiarazione	10	2 Fine	14
F Partecipazione alle eccedenze	10	V Copertura della differenza LAINF	14
G Obbligo di annuncio e altri obblighi	10	W Postumi di infortuni precedenti	14
1 Aspetti generali	10	1 Diritto	14
2 Informazione delle persone assicurate	10	2 Indennità giornaliera	14
3 Doveri in caso di sinistro	10	3 Spese di cura	15
4 Informazioni generali sulle violazioni contrattuali	11	X Pagamento del salario in caso di decesso	15
5 Obbligo di comunicazione protezione dei dati	11	Y Prestazioni dopo la cessazione del contratto di assicurazione	15
H Foro competente	11	Z Reddito determinante e calcolo delle prestazioni	15
I Protezione dei dati	11		
Copertura assicurativa		AA Colpa grave	15
J Persone assicurate	11	AB Prestazioni di terzi	15
K Validità territoriale	11	AC Imposte alla fonte	15
L Inizio e fine della copertura assicurativa per la singola persona assicurata	12	AD Libero passaggio	15
1 Inizio della copertura assicurativa	12		
2 Fine della copertura assicurativa	12	Definizioni	16
3 Copertura assicurativa nel corso di una protrazione convenzionale dell'assicurazione	12		

Condizioni generali di assicurazione

Disposizioni generali

A Basi dell'assicurazione

1 Assicuratore

L'assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA con sede a Berna, in seguito denominata «Mobiliare».

2 Scopo

L'assicurazione serve a proteggere i collaboratori dalle conseguenze economiche degli infortuni a complemento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

3 Basi legali

Le basi del contratto di assicurazione sono costituite dall'offerta, dalla proposta, da eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, dalla polizza comprese eventuali aggiunte, dalle condizioni generali d'assicurazione e dalle condizioni particolari nonché da qualsiasi altra dichiarazione scritta dello stipulante e delle persone assicurate rilasciata alla Mobiliare e ai medici che svolgono le visite.

Se non espressamente convenuto altrimenti, valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso, il presente contratto di assicurazione non garantisce copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore, se e fintanto che vi si oppongano sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanziaria.

5 Incarico a un terzo

Se lo stipulante incarica e autorizza un terzo (p.es. broker/intermediario), la Mobiliare è autorizzata a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, volontà ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una prestazione o dichiarazione della Mobiliare nei confronti dello stipulante dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della stessa presso il terzo incaricato. Se lo stipulante è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute alla Mobiliare.

Se un terzo incaricato rappresenta gli interessi dello stipulante nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che la Mobiliare paghi a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora lo stipulante desideri maggiori informazioni sull'entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.

B Stipulazione dell'assicurazione

1 Obbligo di dichiarazione

Alla proposta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e le persone assicurate sono tenuti a comunicare alla Mobiliare in modo corretto, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, fatti o elementi che comportano un rischio rilevante, di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito dei quali sono stati interpellati.

Si considerano rilevanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione oppure alla sua accettazione alle condizioni convenute.

2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Si prolunga di volta in volta tacitamente di un anno se non viene effettuata una disdetta entro i termini.

3 Polizza

Sono assicurate anche tutte le coperture assicurative elencate nelle condizioni generali di assicurazione, a condizione che siano elencate nella polizza.

C Modifica dell'assicurazione

1 Adeguamento dei premi

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Mobiliare può adeguare i premi. Rende noti i nuovi premi al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Qualora lo stipulante non concordi con la modifica può disdire la prestazione in questione o l'intero contratto di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Mobiliare al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. In mancanza di disdetta da parte dello stipulante, la modifica si ritiene accettata.

Le modifiche dei premi a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

2 Adeguamento delle prestazioni

Le modifiche delle prestazioni a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

3 Aggravamento e riduzione del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio assicurato e a proposito del quale sono stati interpellati, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a conoscenza, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Se lo stipulante omette di comunicare l'aggravamento essenziale del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto per l'avvenire.

Entro 14 giorni dalla segnalazione di aggravamento essenziale del rischio, la Mobiliare è autorizzata ad aumentare il premio, con effetto a partire dal momento dell'aggravamento del rischio, o a disdire il contratto. Se lo stipulante non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire il contratto entro quattro settimane per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La copertura della Mobiliare cessa 14 giorni dopo che è pervenuta la disdetta.

In caso di riduzione significativa del rischio, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane o chiedere una riduzione del premio. Se la Mobiliare rifiuta una riduzione del premio oppure se lo stipulante non concorda con la riduzione proposta, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane dal ricevimento del parere della Mobiliare. Le dichiarazioni dello stipulante devono essere presentate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di disdetta è di quattro settimane.

D Scioglimento dell'assicurazione

1 Disdetta

1.1 Aspetti generali

La disdetta può avvenire per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

1.2 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti possono disdire il contratto di assicurazione alla fine del periodo contrattuale convenuto e alla fine del terzo e di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve pervenire alla controparte al più tardi tre mesi prima della scadenza.

In caso di tacito rinnovo del contratto di assicurazione, esso può essere disdetto con un preavviso di tre mesi alla fine dell'anno assicurativo.

1.3 Disdetta straordinaria

Entrambe le parti possono disdire il contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure qualsiasi circostanza a seguito della quale la prosecuzione del contratto da parte di chi lo disdice non sia più ragionevolmente esigibile per ragioni di buona fede.

1.4 Violazione dell'obbligo di informazione dell'assicuratore

Lo stipulante può disdire il contratto assicurativo se la Mobiliare prima della stipula dell'assicurazione ha violato l'obbligo di informare lo stipulante.

Il diritto di disdetta termina quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi due anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa perviene alla Mobiliare.

1.5 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

La Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione se lo stipulante o la persona assicurata nelle risposte alle domande della proposta non ha dichiarato correttamente o ha omesso di dichiarare un fatto o un elemento che comporta un rischio rilevante, violando in tal modo l'obbligo di dichiarazione. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. Il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che la Mobiliare è venuta a conoscenza della violazione.

Se il contratto di assicurazione riguarda più persone e se l'obbligo di annuncio è violato solo da una parte di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per la parte rimanente.

L'obbligo della Mobiliare di accordare una prestazione si estingue per i sinistri che si sono già verificati, se la loro insorgenza o estensione sono state influenzate dalla mancata o non corretta dichiarazione di un fatto o elemento che comporta un rischio rilevante. Se per questi danni sono già state fornite prestazioni, la Mobiliare ha diritto alla loro restituzione.

1.6 Cumulo di assicurazioni

Lo stipulante può disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane, se al momento della stipula del contratto di assicurazione non sapeva che si sarebbe creato un cumulo di assicurazioni.

2 Motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione

In caso di frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA) la Mobiliare non è vincolata al contratto nei confronti dell'avente diritto. La Mobiliare non è inoltre vincolata al presente contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione a un altro contratto di assicurazione presso la Mobiliare.

3 Cessazione dell'attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all'estero

Se lo stipulante cessa la sua attività oppure trasferisce la sede all'estero, il contratto di assicurazione si estingue a partire dalla data di trasferimento o di cessazione dell'attività.

Lo stipulante è tenuto a comunicare immediatamente alla Mobiliare la cessazione dell'attività ed il trasferimento della sede all'estero.

4 Estinzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Il contratto di assicurazione si estingue al più tardi con l'estinzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell'azienda assicurata.

Lo stipulante è tenuto a comunicare senza indugio alla Mobiliare lo scioglimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

E Premio

L'importo del premio dovuto dipende in particolare dal sistema assicurativo scelto nella polizza (sistema salariale o sistema pro capite), dal genere di azienda, dalle prestazioni selezionate e dalla sinistrosità individuale e collettiva. Il sistema assicurativo scelto è indicato nella polizza.

Rimane riservato un eventuale premio minimo.

1 Sistema salariale

Se il calcolo del premio è stato effettuato utilizzando il sistema salariale, il premio definitivo viene calcolato sulla base della somma salariale (articolo Z) della cerchia di persone definita da dichiarare dallo stipulante alla fine dell'anno assicurativo o dopo la risoluzione del contratto assicurativo.

2 Sistema pro capite

Se il calcolo del premio è stato effettuato utilizzando il sistema pro capite, il premio definitivo viene calcolato sulla base del numero di mesi di lavoro da dichiarare dallo stipulante alla fine dell'anno assicurativo o dopo la risoluzione del contratto assicurativo e del numero di persone assicurate.

3 Scadenza

I premi dell'assicurazione sono riportati nella polizza e vengono fatturati una volta l'anno. Altre modalità di pagamento sono possibili dietro pagamento di un supplemento.

4 Dichiarazione

Se è stato convenuto un premio provvisorio, il premio definitivo viene calcolato in base alle indicazioni che lo stipulante deve fornire annualmente alla fine dell'anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto (dichiarazione).

La dichiarazione della massa salariale non va presentata per persone per le quali è stata convenuta una somma salariale annua fissa.

Alla prima stipula del contratto la Mobiliare rinuncia alla prima dichiarazione alla fine dell'anno assicurativo se il relativo periodo di dichiarazione ammonta a meno di tre mesi.

Per la dichiarazione lo stipulante riceve dalla Mobiliare un apposito modulo che deve essere compilato e rispedito alla Mobiliare entro 30 giorni. La dichiarazione può essere inviata per posta o per via elettronica.

Se lo stipulante non inoltra la documentazione dichiarativa richiesta, il conteggio del premio viene effettuato in base alla stima della Mobiliare.

Lo stipulante ha il diritto di contestare la stima entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio. In mancanza di contestazione il premio stimato si considera accettato dallo stipulante.

La Mobiliare ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'esattezza della stima o i dati forniti dallo stipulante.

La Mobiliare ha il diritto di visionare qualsiasi documentazione dell'impresa (p.es. iscrizioni dei salari, ricevute, conteggi AVS e LAINF) determinante per la verifica dei dati sulla dichiarazione della massa salariale. In particolare lo stipulante è tenuto a far pervenire alla Mobiliare a prima richiesta una copia della dichiarazione AVS. Lo stipulante autorizza inoltre la Mobiliare a prendere visione dei relativi atti direttamente presso la cassa di compensazione AVS.

Se lo stipulante rifiuta una verifica o fornisce intenzionalmente informazioni inesatte, la Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione a decorrere dal momento in cui viene rifiutata la verifica o in cui vengono scoperte le informazioni inesatte. La Mobiliare ha il diritto di richiedere allo stipulante i premi che sarebbero stati dovuti in caso di informazioni corrette. Il contratto di assicurazione si estingue al momento in cui la disdetta perviene allo stipulante. Se la differenza fra il premio provvisorio e quello definitivo è superiore al 30 per cento, la Mobiliare può adeguare proporzionalmente il premio provvisorio a decorrere dall'anno assicurativo seguente.

F Partecipazione alle eccedenze

Se è stata convenuta una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante riceve un eventuale eccedenza dal proprio contratto di assicurazione, la prima volta dopo che è scaduto il periodo di osservazione. Se il contratto si prolunga tacitamente, in seguito vale un periodo di osservazione di tre anni interi.

Indipendentemente dal periodo di osservazione la partecipazione alle eccedenze può essere conteggiata anche dopo la contabilizzazione di una proposta sostitutiva con modifica della quota di eccedenza, dei costi amministrativi, del numero di polizza oppure della scadenza del contratto.

Dai premi riguardanti il periodo di osservazione (senza i premi per rendite d'invalidità e per superstiti) si deducono:

- l'importo per costi amministrativi e supplemento di rischio risultante dal tasso percentuale convenuto;
- le prestazioni fornite per sinistri (senza rendite di invalidità e per superstiti) subentrati durante il periodo di osservazione. Come data d'inizio vale la data dell'infortunio.

Lo stipulante riceve la quota convenuta dell'eventuale eccedenza rimasta.

Il conteggio avviene al più presto quattro mesi dopo la fine del periodo di osservazione, quando sono stati pagati i premi definitivi maturati nel periodo di osservazione e liquidati i rispettivi sinistri. Eventuali disavanzi non vengono riportati al successivo periodo di osservazione. In caso di ricaduta a conteggio avvenuto le prestazioni erogate posteriormente sono considerate nel nuovo periodo di osservazione. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto di assicurazione viene annullato prima della fine del periodo di osservazione.

G Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Aspetti generali

1.1 Aggravamento del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio assicurato e a proposito del quale sono stati interpellati, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a conoscenza, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Se lo stipulante omette di comunicare l'aggravamento essenziale del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto per l'avvenire.

1.2 Cambiamento dell'attività commerciale, del domicilio dell'azienda, dello scopo dell'azienda o rilevamento di un'altra azienda

Lo stipulante deve comunicare immediatamente alla Mobiliare il cambiamento dell'attività commerciale, del domicilio dell'azienda, dello scopo dell'azienda o rilevamento di un'altra azienda.

La Mobiliare adatta quindi il contratto di assicurazione alle mutate condizioni. Sono fatte salve le disposizioni sull'aggravamento e sulla riduzione essenziale del rischio.

2 Informazione delle persone assicurate

Lo stipulante è tenuto a informare le persone assicurate sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche e sul suo scioglimento e in modo particolare sulle possibilità di proseguimento dell'assicurazione in caso di uscita dalla cerchia di persone assicurate o in caso di estinzione del contratto di assicurazione. La Mobiliare mette a disposizione dello stipulante i documenti necessari all'informazione.

3 Doveri in caso di sinistro

3.1 Consultazione di un medico

Per ogni infortunio che dà verosimilmente diritto a percepire prestazioni assicurative deve essere consultato immediatamente un medico. La persona assicurata è tenuta a seguire le disposizioni del medico e del personale di cura. La Mobiliare fornisce prestazioni solo se la persona assicurata si sottopone regolarmente a controlli medici e se ha luogo una visita medica almeno ogni quattro settimane. Ha inoltre l'obbligo di sottoporsi a una visita, un trattamento o a misure di reinserimento ragionevoli disposti dalla Mobiliare, che abbiano come scopo la diagnosi o la determinazione delle prestazioni o che promettono un miglioramento della capacità lavorativa.

Qualora la persona assicurata si rifiuti di seguire le disposizioni del medico oppure non si sottoponga ai regolari controlli medici, la Mobiliare può ridurre o rifiutare le prestazioni.

3.2 Notifica di sinistro

Ogni infortunio dev'essere notificato alla Mobiliare entro 30 giorni.

Il decesso va notificato alla Mobiliare entro un termine tale che le consenta di richiedere un'autopsia prima della sepoltura. Se l'autopsia della salma viene negata o risulta impossibile a causa della notifica tardiva e pertanto non è possibile stabilire con certezza la causa del decesso, il diritto alle prestazioni decade.

3.3 Obblighi d'informazione

Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni informazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e certificati medici – specie in merito all'evento assicurato e su eventuali malattie e infortuni precedenti. I medici che hanno visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.

La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati.

Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la verifica dell'andamento degli affari, lo stipulante deve garantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri contabili.

Se la persona assicurata non è in grado di adempiere i propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal sostituto e da eventuali aventi diritto.

Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l'avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni decade. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni. La diffida deve richiamare l'attenzione sulle conseguenze della negligenza.

3.4 Limitazione del danno

La persona assicurata deve fare tutto ciò che può ragionevolmente contribuire alla riduzione delle prestazioni assicurative ed evitare tutto ciò che condurrebbe ad un aumento delle prestazioni assicurative.

Se questo obbligo di limitazione del danno viene violato, le prestazioni vengono proporzionalmente decurtate.

3.5 Collaborazione con l'assicurazione invalidità (AI)

La persona assicurata deve annunciarsi all'ufficio AI di competenza per il rilevamento e l'intervento tempestivo, qualora per motivi di salute sia stata incapace al lavoro ininterrottamente per almeno 30 giorni oppure si sia dovuta assentare ripetutamente nel corso di un anno per tempo più breve.

Inoltre, al più tardi sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro, la persona assicurata deve annunciarsi all'ufficio AI per percepire prestazioni. L'annuncio per il rilevamento tempestivo non vale come domanda per le prestazioni dell'AI.

Se la persona assicurata omette di annunciarsi al fine di percepire prestazioni, la Mobiliare può ridurre le prestazioni di un importo corrispondente alle prestazioni AI mancate oppure chiedere alla persona assicurata il rimborso, nell'importo corrispondente, delle prestazioni già erogate.

4 Informazioni generali sulle violazioni contrattuali

Se è stato concordato che lo stipulante o la persona assicurata subisca un pregiudizio giuridico a causa della violazione di un obbligo o di un dovere, tale pregiudizio non si applica se le circostanze indicano che la violazione va considerata involontaria, o se lo stipulante o la persona assicurata prova che la violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Mobiliare.

5 Obbligo di comunicazione protezione dei dati

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p.es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

H Foro competente

Per le pretese risultanti dal contratto di assicurazione la Mobiliare può essere citata nei seguenti luoghi:

- al foro del domicilio svizzero ovvero della sede commerciale dello stipulante;
- al foro del domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto;
- al foro del luogo di lavoro svizzero della persona assicurata;
- alla sede della Mobiliare a Berna.

I Protezione dei dati

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

Copertura assicurativa

J Persone assicurate

Sono assicurate tutte le persone appartenenti ad una cerchia di persone indicata nella polizza, che sono occupate come dipendenti nell'azienda assicurata e sono assicurate tramite l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

È considerato dipendente chi esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Gli apprendisti sono considerati dipendenti.

I domestici impiegati nell'economia domestica personale dello stipulante sono assicurati solo previa convenzione particolare.

K Validità territoriale

La validità territoriale è disciplinata dalle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

L Inizio e fine della copertura assicurativa per la singola persona assicurata

1 Inizio della copertura assicurativa

Per la singola persona assicurata la copertura assicurativa inizia in base alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, al più presto tuttavia alla data stabilita nella polizza.

Sono assicurati gli eventi che si verificano nell'arco della durata contrattuale e che costituiscono oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dello stipulante.

2 Fine della copertura assicurativa

Per la singola persona assicurata la copertura assicurativa si estingue in base alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in ogni caso con la conclusione del contratto di assicurazione.

3 Copertura assicurativa nel corso di una protrazione convenzionale dell'assicurazione

In deroga alle disposizioni della LAINF, gli infortuni che si verificano nel corso della protrazione convenzionale dell'assicurazione in base all'art. 3 cpv. 3 LAINF, sono assicurati solo se il rapporto di lavoro tra la persona assicurata e lo stipulante non è stato disdetto, ad esempio per congedo non pagato.

M Eventi assicurati

1 Infortuni professionali

Sono assicurati gli infortuni professionali che sono in relazione con l'azienda dello stipulante e che si verificano nel corso della durata contrattuale.

2 Infortuni non professionali

Se la persona è assicurata presso lo stipulante contro gli infortuni non professionali secondo le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione sono erogate anche

- a complemento dell'assicurazione militare (LAM), se la copertura assicurativa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è sospesa;
- per infortuni che si verificano durante un'attività svolta a servizio di un altro datore di lavoro oppure un'attività lucrativa indipendente.

3 Malattie professionali

Sono assicurate le malattie professionali che sono in relazione con l'azienda dello stipulante e che si verificano nel corso della durata contrattuale.

N Coperture escluse

Non sono assicurati, oltre alle circostanze che secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni comportano il rifiuto a erogare prestazioni:

Infortuni

- a. con veicoli/imbarcazioni a motore durante la partecipazione a corse, rally e competizioni simili, corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all'aperto. Sono assicurati i corsi di perfezionamento alla guida, se hanno come unico scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di competizione e avvengono senza cronometraggio;
- b. l'uso di aeromobili, lanci con il paracadute, uso di alianti da pendio e parapendii, se la persona assicurata viola intenzionalmente le prescrizioni delle autorità o non è in possesso delle licenze o autorizzazioni ufficiali necessarie;
- c. in seguito a ebbrezza (a partire da una concentrazione di alcool nel sangue di 2.0 per mille (valore medio) o di 1.0 mg/litro nell'aria espirata) o ad utilizzazione abusiva di medicinali, droghe o prodotti chimici;
- d. in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- e. in seguito ad eventi bellici:
 - in Svizzera;
 - all'estero, a meno che l'infortunio subentri entro 30 giorni dall'inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità;
- f. in seguito a partecipazione attiva ad attentati terroristici;
- g. i danni alla salute provocati da radiazioni di qualsiasi natura, come pure quelli derivanti da armi batteriologiche, biologiche e chimiche;
- h. nel corso della durata di una disoccupazione completa;
- i. il cui verificarsi risale a prima della stipula della copertura assicurativa. Questa esclusione di copertura non si applica in relazione a una copertura assicurativa stipulata per «postumi di infortuni precedenti».

Prestazioni

O Assicurazione danni

Le assicurazioni a complemento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni valgono come assicurazioni danni. Costituiscono un'eccezione l'indennità per menomazione dell'integrità e il capitale in caso di decesso che valgono come assicurazione di somme.

P Spese di cura

I costi non coperti dalla LAINF per le cure ospedaliere riconosciute scientificamente vengono coperti dalla Mobiliare per il reparto ospedaliero assicurato senza limiti d'importo nell'arco di cinque anni dall'evento assicurato; i costi subentrati successivamente sono coperti fino a un importo massimo di CHF 500 000.

Inoltre la Mobiliare paga le seguenti prestazioni per:

- le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione (valore a nuovo) di indumenti danneggiati della persona assicurata in seguito a lesione corporale bisognosa di cure come anche di oggetti e di veicoli di persone che hanno partecipato attivamente al recupero e al trasporto del ferito, fino a un massimo di CHF 5000;
- le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico al luogo di cura che subentrano all'estero fino a un massimo di CHF 50000 (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici);
- le spese occorse all'estero di salvataggio e di recupero e i trasporti del cadavere fino a un massimo di CHF 50 000;
- le spese di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata fino a un massimo di CHF 50 000;
- trattamenti di medicina complementare/alternativa, a condizione che vengano svolti da medici riconosciuti o da un terapeuta iscritto nel Registro di Medicina Empirica (EMR), fino a un massimo di CHF 5000 per infortunio;
- aiuto domestico prescritto dal medico fino al massimo a CHF 100 al giorno e al massimo CHF 5000 per infortunio, a condizione che l'aiuto domestico non abiti nella stessa economia domestica della persona assicurata e che non abbia un legame di parentela con la persona assicurata;
- le spese di pernottamento e di vitto in ospedale o nelle immediate vicinanze di un ospedale per i parenti di una persona che ha subito un incidente grave o potenzialmente letale, durante la sua degenza ospedaliera. Inoltre, durante questo periodo, vengono indennizzate anche le spese necessarie per l'assistenza dei figli a carico (fino a 16 anni) della persona assicurata. Complessivamente CHF 150 al giorno e al massimo CHF 5000 per infortunio, in base alle ricevute originali.

La Mobiliare paga anche le deduzioni previste nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per le spese di mantenimento durante la degenza ospedaliera.

Q Indennità giornaliera

1 Diritto

L'indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico e è calcolata in base al grado di incapacità lavorativa, attenendosi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il diritto inizia alla scadenza del termine d'attesa contrattuale e a condizione che alla tale data la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.

Il termine d'attesa inizia il giorno successivo all'infortunio.

2 Durata delle prestazioni

La Mobiliare versa l'indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia fino all'attivazione della rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo del periodo di attesa e della durata delle prestazioni.

In caso di ricadute e di postumi ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni il periodo d'attesa viene a cadere e le indennità giornaliere già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.

Al raggiungimento della durata completa delle prestazioni per un infortunio, il diritto all'indennità giornaliera si estingue anche per eventuali altri casi di infortunio in corso della medesima persona.

R Indennizzo per menomazione dell'integrità

1 Diritto

Se l'infortunio assicurato provoca una menomazione dell'integrità, la Mobiliare paga un indennizzo per menomazione dell'integrità in base alla decisione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per il calcolo sono determinanti le disposizioni di cui all'allegato dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le menomazioni dell'integrità inferiori al cinque per cento non danno diritto a indennizzi.

Qualora malattie, conseguenze di malattie, infermità e infortuni sopravvenuti indipendentemente dall'evento assicurato abbiano peggiorato le conseguenze dell'evento assicurato, il grado di menomazione dell'integrità viene ridotto secondo il parere di un esperto in una misura corrispondente alla quota di tali fattori estranei.

2 Calcolo dell'indennizzo secondo la scala di prestazione

L'indennizzo viene calcolato in base al salario assicurato (sistema salariale) o al capitale pro capite assicurato (sistema pro capite), alla scala di prestazione e alle seguenti tabelle:

	Scala di prestazione 0	Scala di prestazione 1	Scala di prestazione 2
per la parte non eccedente il 25%	somma di assicurazione semplice	somma di assicurazione semplice	somma di assicurazione semplice
per la parte sup. al 25% ma non eccedente il 50%	somma di assicurazione semplice	somma di assicurazione doppia	somma di assicurazione tripla
per la parte eccedente il 50%	somma di assicurazione semplice	somma di assicurazione tripla	somma di assicurazione quintupla

Grado di menomazione dell'integrità	Indennizzo per menomazione dell'integrità			Grado di menomazione dell'integrità	Indennizzo per menomazione dell'integrità			Grado di menomazione dell'integrità	Indennizzo per menomazione dell'integrità		
	SP0	SP1	SP2		SP0	SP1	SP2		SP0	SP1	SP2
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1-25	Proporzionale al grado di MI			51	51	78	105	77	77	156	235
26	26	27	28	52	52	81	110	78	78	159	240
27	27	29	31	53	53	84	115	79	79	162	245
28	28	31	34	54	54	87	120	80	80	165	250
29	29	33	37	55	55	90	125	81	81	168	255
30	30	35	40	56	56	93	130	82	82	171	260
31	31	37	43	57	57	96	135	83	83	174	265
32	32	39	46	58	58	99	140	84	84	177	270
33	33	41	49	59	59	102	145	85	85	180	275
34	34	43	52	60	60	105	150	86	86	183	280
35	35	45	55	61	61	108	155	87	87	186	285
36	36	47	58	62	62	111	160	88	88	189	290
37	37	49	61	63	63	114	165	89	89	192	295
38	38	51	64	64	64	117	170	90	90	195	300
39	39	53	67	65	65	120	175	91	91	198	305
40	40	55	70	66	66	123	180	92	92	201	310
41	41	57	73	67	67	126	185	93	93	204	315
42	42	59	76	68	68	129	190	94	94	207	320
43	43	61	79	69	69	132	195	95	95	210	325
44	44	63	82	70	70	135	200	96	96	213	330
45	45	65	85	71	71	138	205	97	97	216	335
46	46	67	88	72	72	141	210	98	98	219	340
47	47	69	91	73	73	144	215	99	99	222	345
48	48	71	94	74	74	147	220	100	100	225	350
49	49	73	97	75	75	150	225				
50	50	75	100	76	76	153	230				

MI = Indennità per menomazione dell'integrità

SP = Scala di prestazione

S Rendita d'invalidità

1 Diritto

La Mobiliare paga la rendita di invalidità sulla base della quota assicurata del salario eccedente LAINF, analogamente alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Salvo diversi accordi, il diritto alle prestazioni nasce con l'inizio della rendita dell'assicuratore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli eventuali diritti a indennità giornaliera derivanti dal presente contratto di assicurazione vengono sostituiti dalla rendita d'invalidità. Le indennità giornaliere già corrisposte possono essere conteggiate con la rendita.

2 Fine

La rendita d'invalidità cessa secondo la convenzione contrattuale della polizza.

La rendita non viene adeguata al rincaro.

T Capitale in caso di decesso

1 Diritto

Se un assicurato muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto la somma assicurata per il decesso.

Un indennizzo per menomazione dell'integrità già versato per lo stesso infortunio viene computato alla somma convenuta in caso di decesso.

A complemento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni le spese di sepoltura effettive vengono indennizzate alla persona che le ha sostenute fino a un importo massimo di CHF 10000.

2 Aveni diritto

Se al più tardi entro alla data del decesso la persona assicurata non ha disposto diversamente per iscritto alla Mobiliare, sono considerati aventi diritto:

- il coniuge oppure il partner registrato;
- in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
- in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all'eredità secondo la legge.

U Rendita per superstiti

1 Diritto

La Mobiliare paga la rendita per superstiti sulla base della quota assicurata del salario eccedente LAINF, analogamente alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, con le seguenti eccezioni:

- il coniuge divorziato non ha diritto a prestazioni;
- le rendite per superstiti non vengono ridotte uniformemente se l'insieme delle pretese supera il 70 per cento. Le rendite per i superstiti vengono massimizzate come segue (a condizione che vi sia un diritto fondamentale alla rendita per superstiti in base alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni):
 - il coniuge superstite riceve il 40 per cento;
 - gli orfani di padre o di madre il 15 per cento ciascuno, fino al raggiungimento del valore complessivo del 70 per cento dato dalla somma di tutti i superstiti aventi diritto;

- gli orfani di padre e di madre il 25 per cento ciascuno, fino al raggiungimento del valore complessivo del 75 per cento dato dalla somma di tutti i superstiti aventi diritto;
- il diritto del coniuge superstite prevale su quello degli orfani di padre e di madre e su quello degli orfani di padre o di madre; il diritto degli orfani di padre e di madre prevale su quello degli orfani di padre o di madre;
- il diritto degli orfani di padre e di madre più giovani prevale su quello degli orfani di padre e di madre meno giovani; il diritto degli orfani di padre o di madre più giovani prevale su quello degli orfani di padre o di madre meno giovani;

Salvo diversi accordi, il diritto alle prestazioni nasce con l'inizio della rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2 Fine

Per il coniuge superstite il diritto termina in base alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, al più tardi tuttavia secondo la convenzione contrattuale della polizza. Per gli orfani di padre o di madre e gli orfani di padre e di madre il diritto termina in base alle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La rendita non viene adeguata al rincaro.

V Copertura della differenza LAINF

Se l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve ridurre o rifiutare le prestazioni **a causa di una colpa grave o di temerarietà**, in virtù di queste disposizioni la Mobiliare paga le prestazioni corrispondenti nella misura della riduzione o del rifiuto pronunciati dall'assicuratore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

È fatta riserva dei motivi di esclusione di cui all'articolo N, lettere a e b. Le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni **a causa di delitto o crimine nonché rischi eccezionali non fanno parte della copertura delle differenze.**

W Postumi di infortuni precedenti

1 Diritto

In caso di ricadute o conseguenze tardive di infortuni precedenti che non erano assicurati o per i quali non sussiste più alcun obbligo di prestazione derivante dall'assicurazione precedente, la Mobiliare si fa carico delle prestazioni indicate nella polizza alla voce «postumi di infortuni precedenti», se la persona assicurata è alle dipendenze dello stipulante da almeno tre mesi. Tuttavia non sussiste alcun diritto a prestazioni in relazione ad interventi già pianificati al momento della stipula della copertura per «postumi di infortuni precedenti».

2 Indennità giornaliera

La prestazione è versata sotto forma di indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. È calcolata in base al grado di incapacità al lavoro, attenendosi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. I giorni di parziale incapacità lavorativa contano come giorni interi per quanto riguarda la durata delle prestazioni.

Se nella polizza per l'assicurazione dei postumi di infortuni precedenti non è previsto diversamente, la durata delle prestazioni si misura in base al pagamento continuato del salario cui è tenuto lo stipulante ai sensi dell'articolo 324a CO, al massimo tuttavia nel quadro della seguente scala:

Anzianità di servizio	Pagamento continuato del salario
Nel 1° anno di servizio	21 giorni
Nel 2° anno di servizio	30 giorni
Nel 3° e 4° anno di servizio	60 giorni
Dal 5° al 9° anno di servizio	90 giorni
Dal 10° al 14° anno di servizio	120 giorni
Dal 15° al 19° anno di servizio	150 giorni
Dal 20° anno di servizio in poi	180 giorni

3 Spese di cura

A complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione contro gli infortuni la Mobiliare assume i costi non coperti per le cure ospedaliere riconosciute scientificamente per il reparto ospedaliero assicurato fino a un massimo di CHF 500'000 per evento.

X Pagamento del salario in casi di decesso

Se un assicurato muore a causa di un infortunio assicurato o di una malattia professionale, la Mobiliare paga, sulla base del guadagno assicurato, il salario che deve essere corrisposto ai superstiti dallo stipulante ai sensi dell'articolo 338 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO).

Il fatto che lo stipulante abbia assunto volontariamente l'impegno a corrispondere il salario per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge non dà diritto a prestazioni.

Y Prestazioni dopo la cessazione del contratto di assicurazione

Se l'infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, le prestazioni vengono erogate anche dopo la cessazione del contratto. Sono fatte salve le disposizioni sull'entità e la durata massima delle prestazioni e sulla prestazione in forma di rendita come da polizza.

Se è assicurato il capitale in caso di decesso e l'infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, ma la persona assicurata muore per le conseguenze di questo infortunio dopo la fine del contratto, gli aventi diritto possono rivendicare il capitale in caso di decesso ancora per cinque anni dopo la fine del contratto di assicurazione.

Sono fatti salvi i termini di prescrizione legale.

Z Reddito determinante e calcolo delle prestazioni

La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal salario di base specificato nella polizza e la copertura assicurativa selezionata.

Se prima dell'infortunio la persona assicurata lavorava contemporaneamente per più di un datore di lavoro, è determinante solo il salario percepito presso lo stipulante.

Salario LAINF

Si considera salario LAINF il salario assicurato in base all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, fino all'importo massimo fissato nell'ordinanza.

Salario AVS

Si considera salario AVS il salario soggetto a contributi AVS, più gli assegni familiari e le indennità per i figli. Il salario AVS è limitato al salario massimo per persona specificato nella polizza.

Salario eccedente LAINF

Si considera salario eccedente LAINF la differenza tra il salario LAINF ed il salario AVS ovvero una somma salariale fissa eventualmente convenuta.

Somma di salario annuo fissa

Se per una persona assicurata viene convenuta una somma di salario annuo fissa, vale come salario assicurato la percentuale di questa somma di salario annuo fissa di cui alla polizza.

AA Colpa grave

La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni a causa di una colpa grave.

AB Prestazioni di terzi

La Mobiliare subentrane ai diritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione.

La Mobiliare decurta le proprie prestazioni delle assicurazioni danni se, insieme alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione militare federale (LAM), dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (LPP), dell'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un'assicurazione obbligatoria di maternità, di un'assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell'assicurazione di responsabilità civile, di un'altra assicurazione danni privata o di istituti d'assicurazione stranieri corrispondenti, esse eccedono le prestazioni assicurate.

Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un indennizzo eccessivo (in particolare per effetto di prestazioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in eccesso, detrarre dalle prestazioni future oppure compensarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza.

Le prestazioni assicurate in questo contratto sono dovute dalla Mobiliare in via sussidiaria. Se anche altri assicuratori danni rispondono solo in via sussidiaria, la Mobiliare fornisce le sue prestazioni in misura proporzionale.

La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assicuratori il diritto a prestazioni nei loro confronti.

AC Imposte alla fonte

La Mobiliare conteggia direttamente le imposte alla fonte sulle entrate sostitutive che è tenuta a computare in base alle disposizioni legali. L'indennizzo a favore della persona assicurata viene ridotto proporzionalmente.

AD Libero passaggio

Entro 90 giorni dopo l'uscita dalla cerchia di persone assicurate o dopo l'estinzione del contratto di assicurazione, ogni persona domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein ha il diritto di proporre alla Mobiliare la stipulazione di un'assicurazione secondo le condizioni dell'assicurazione infortuni individuale.

Nell'assicurazione infortuni individuale le spese di cura possono essere ulteriormente assicurate come complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i capitali in caso di invalidità e di decesso nel quadro della copertura esistente.

Non sussiste diritto di passaggio:

- per l'assicurazione di indennità giornaliera e rendite;
- per le persone domiciliate all'estero;
- in caso di cambiamento d'impiego e contemporaneo passaggio all'assicurazione complementare LAINF del nuovo datore di lavoro;
- nel caso in cui la motivazione del diritto all'assicurazione risulti fraudolenta ai sensi dell'art. 40 LCA.

Definizioni

In merito alla definizione di:

- infortunio e lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio,
- infortuni professionali,
- infortuni non professionali,
- malattie professionali,
- incapacità al lavoro,
- incapacità di guadagno,
- invalidità,
- menomazioni dell'integrità,

valgono le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze (OAINF).